

Ai gentili Clienti**Loro sedi****LA LEGGE DI BILANCIO 2023***(Fonte: EUTEKNE)*

Gentile Cliente,

in data 29.12.2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 303/2022 contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore a partire dall'1.1.2023.

In questa circolare si esaminano le novità a nostro parere più rilevanti:

❖ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 110%	2
Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%	2
Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023	2
Unità immobiliari unifamiliari	3
❖ MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO	4
Incremento del limite di ricavi e compensi	4
Fuoriuscita dal regime in corso d'anno	4
❖ INTRODUZIONE DELLA "FLAT TAX" INCREMENTALE	5
Ambito soggettivo	5
Determinazione della base imponibile	5
❖ AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA	5
❖ ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE ...	6
Imposte sostitutive	6
Imposte indirette	6
❖ DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PAGATA PER L'ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA	7
❖ DETRAZIONE C.D. "BONUS MOBILI" - LIMITE DI SPESA	7
❖ CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - PROROGA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023	7
Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023	7
Modalità di utilizzo	8
❖ CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – BONUS SUD	8

❖ NOVITA' IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI	8
Ravvedimento operoso speciale	8
Definizione degli avvisi bonari	9
Definizione degli accertamenti.....	9
Rottamazione dei ruoli	10
Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro	11
❖ NOVITA' IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITA'	11
Regime fiscale delle cripto-attività	11
Monitoraggio fiscale delle cripto-attività.....	12
Rideterminazione del valore delle cripto-attività	12
Imposta di bollo e IVAFE	12
❖ NOVITA' IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI.....	12
Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante	12
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte.....	12
❖ NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA.....	13
Sgravi contributivi per assunzioni under 36.....	13
Riforma del Reddito di cittadinanza.....	13
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza.....	14

❖ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 110%

Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");

- agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
 1. la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS);
 2. la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) risulti effettuata;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Unità immobiliari unifamiliari

Per le ville unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo è confermata la proroga, che permette di beneficiare del bonus al 110% fino al 31.03.2023 se al 30.09.2022 i lavori realizzati supera almeno il 30%.

Per gli interventi avviati a decorrere dall'1.1.2023 la detrazione delle spese sostenute entro il 31.12.2023 spetta nella misura del 90% a condizione che:

- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto / uso / abitazione) sull'unità immobiliare. Risultano pertanto esclusi i detentori dell'immobile oggetto degli interventi, ad esempio, il comodatario e l'inquilino;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento, definito dal nuovo comma 8-bis.1, non superiore a € 15.000.

Il nuovo comma 8-bis.1 dell'art. 119 dispone che il "reddito di riferimento" va calcolato:

- considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge / convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all'art. 12, TUIR fiscalmente a carico;
- dividendo la predetta somma dei redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti in nucleo familiare come segue:

Composizione nucleo familiare	Quota in cui dividere reddito complessivo
Contribuente	1
Contribuente + coniuge / convivente	2
Contribuente + coniuge / convivente + 1 familiare fiscalmente a carico	2,5 *
Contribuente + coniuge / convivente + 2 familiare fiscalmente a carico	3 *
Contribuente + coniuge / convivente + 3 familiare fiscalmente a carico	4 *
<i>* In assenza del coniuge/convivente tale valore va diminuito di "1"</i>	

❖ MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

- l'incremento da € 65.000,00 a € 85.000,00 del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di € 100.000,00.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

- considerare il nuovo valore di € 85.000,00, da verificare con riferimento al 2022;
- computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, a eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di € 75.000,00 può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di € 65.000,00, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d'anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una

causa di esclusione, viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di € 100.000,00. In tal caso:

- ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
- ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

❖ **INTRODUZIONE DELLA "FLAT TAX" INCREMENTALE**

Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Ambito soggettivo

La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.

La condizione di non aver applicato il regime forfetario deve valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.

La misura si applica ai soci di società di persone e di associazioni professionali.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Tale importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio, inoltre la base imponibile assoggettata al 15% non può essere superiore a € 40.000,00.

❖ **AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, non siano superiori a:

- € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché € 400.000);

- € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché € 700.000).

L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.

❖ ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva dell'11% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Imposte indirette

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.

❖ **DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PAGATA PER L'ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA**

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

- dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;
- in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

❖ **DETRAZIONE C.D. "BONUS MOBILI" - LIMITE DI SPESA**

Viene aumentato da € 5.000,00 a € 8.000,00 il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 c. 2 del DL 63/13, per le spese sostenute nell'anno 2023.

Il limite rimane a € 5.000,00 per le spese sostenute nel 2024.

❖ **CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - PROROGA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023**

I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.

Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:

- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Modalità di utilizzo

I crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

❖ CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – BONUS SUD

Non è stata prevista la proroga per il 2023 del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali "ordinari" ex L.178/20, che pertanto termina al 31.12.2022.

Sono state previste le seguenti proroghe:

- dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022;
- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno;
- il credito d'imposta per investimenti nelle ZES;
- il credito d'imposta per investimenti in attività di R&S "maggiorato" per il Mezzogiorno.

❖ NOVITA' IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Ravvedimento operoso speciale

Il ravvedimento speciale si differenzia dall'ordinario ravvedimento per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti".

Esso è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.

Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

Definizione degli avvisi bonari

Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.

La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.

Definizione degli accertamenti

Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo.

Possono beneficiare dell'adesione agevolata:

- avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
- avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).

La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione.

Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l'ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.

Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

È in ogni caso esclusa la compensazione.

La rottamazione è fruibile:

- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la

normativa dell'Unione europea;

- multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro

Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

❖ NOVITA' IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITA'

Regime fiscale delle crypto-attività

Il regime impositivo delle crypto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate".

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:

- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR:

- le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle crypto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su "elementi certi e precisi". In loro assenza, il costo è pari a zero.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Monitoraggio fiscale delle cripto-attività

Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espreso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

- in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023;
- in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

Imposta di bollo e IVAFE

A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

L'IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

❖ NOVITA' IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante

A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di

prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione. È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.

❖ NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Sgravi contributivi per assunzioni under 36

Viene previsto l'esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:

- le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
- le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.

Riforma del Reddito di cittadinanza

Vengono apportate modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione dall'1.1.2024.

In particolare, si prevede:

- una riduzione, da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età;
- l'obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare;
- l'obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione ex art. 1 co. 622 della L. 27.12.2006 n. 296, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo;
- che la componente del Rdc pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile che risulta dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;

- la decadenza dal Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l'eliminazione dell'aggettivo "congrua", riferito a tale prima offerta.

Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza

È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).

Tale esonero:

- è previsto per un massimo di 12 mesi nel periodo compreso tra l'1.1.23 e il 31.12.23;
- può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- è fissato nel limite massimo di € 8.000 su base annua, ripartito su base mensile;

L'esonero contributivo in esame non trova applicazione ai rapporti di lavoro domestico.

Milano, 09/01/2023

STUDIO RUSCONI